



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 32 del 27 Aprile 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A inerente Disposizioni in deroga artt. 17, 18 e 20 NOIF s.s. 2023/2024 (fusioni, scissioni, cambi den. e sede);

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A inerente la deroga art. 72 NOIF (divise da gioco);

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A inerente la deroga Regola 3 Regolamento Giuoco del Calcio (panchina lunga);

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A inerente la modifica degli artt. 35 e 36 C.G.S.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A inerente le modifiche Regole tecnico-sportive del Processo Sportivo Telematico della FIGC;

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1-A.S.D. F.C. SAN MANGO	46	22	13	7	2	57	23	34	0
2-U.S.D. PARENTI CALCIO 1978	43	22	13	4	5	43	21	22	0
3-POL. REAL COSENZA	42	22	12	6	4	53	32	21	0
4-POL.D. AUDACE DECOLLATURA*	39	22	11	6	5	59	29	30	0
5-A.POL. SAN MICHELE DONNICI	39	22	12	3	7	47	43	4	0
6-S.S.D. KOMUNICANDO IKST	36	22	11	3	8	41	27	14	0
7-A.S.D. CEEP VILLAGGIO EUROPA	31	22	9	4	9	41	37	4	0
8-A.S.D. CLETO	28	22	7	7	8	42	46	-4	0
9-A.S.D. AGID DIPIGNANO	25	22	6	7	9	28	32	-4	0
10-A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO	20	22	5	5	12	27	43	-16	0
11-U.S. CERISANO 96	11	22	2	5	15	26	73	-47	0
12-A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA	7	22	2	1	19	18	76	-58	0

*classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. F.C. SAN MANGO

RETROCESSIONE DIRETTA A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA



PLAY-OFF

Le società aventi diritto alla partecipazione ai play off sono le seguenti:

2-U.S.D. PARENTI CALCIO 1978

3-POL. REAL COSENZA

4-POL.D. AUDACE DECOLLATURA

5-A.POL. SAN MICHELE DONNICI

PROGRAMMA GARE PLAY-OFF

U.S.D. PARENTI CALCIO 1978 – A.POL. SAN MICHELE DONNICI, domenica 30 APRILE 2023 ore 15.30, presso il campo COMUNALE "A.PONTERIO" di Parenti

POL. REAL COSENZA - POL.D. AUDACE DECOLLATURA, domenica 30 APRILE 2023 ore 15.30, presso il campo C.S. REAL COSENZA

FINALE PLAY-OFF

(vincente U.S.D. PARENTI CALCIO 1978 – A.POL. SAN MICHELE DONNICI) – (vincente POL. REAL COSENZA - POL.D. AUDACE DECOLLATURA), domenica 07 MAGGIO 2023 ore 15.30, sul campo DA DEFINIRE

PLAY-OUT

Le società aventi diritto alla partecipazione ai play out sono le seguenti:

8-A.S.D. CLETO

9-A.S.D. AGID DIPIGNANO

10-A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO

11-U.S. CERISANO 96

PROGRAMMA GARE PLAY-OUT

Visto il distacco di oltre 10 punti tra la 11° e la 8° classificata, la società U.S. CERISANO 96 accede direttamente alla finale dei play-out

A.S.D. AGID DIPIGNANO – A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO, domenica 30 APRILE 2023 ore 15.30, presso il campo COMUNALE "G. DE LUCA" di Mendicino

FINALE PLAY-OUT

(perdente A.S.D. AGID DIPIGNANO – A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO) U.S. CERISANO 96, domenica 07 MAGGIO 2023 ore 15.30, sul campo DA DEFINIRE

SUPERCOPPA PROVINCIALE DI SECONDA CATEGORIA – S.S. 2022/2023

Il Comitato Regionale, la Delegazione Provinciale di Cosenza e Distrettuale di Rossano, organizzano per la stagione sportiva 2022/2023 la Supercoppa Provinciale riservata alle società vincenti i gironi "A" e "B" del campionato di Seconda categoria.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare le sotto elencate società:

A.S.D. AUDACE SAN MARCO

di San Marco Argentano (CS)

Vincente Girone "A"

A.S.D. F.C. SAN MANGO

di San Mango (CS)

Vincente Girone "B"

La gara si svolgerà **Sabato 13 maggio 2022 alle ore 16:00** sul Campo Comunale "A. Manfredi" di San Mango sito in via C.A. della Chiesa.

ELENCHI CALCIATORI

Alle ore 15:30, i Dirigenti responsabili delle due società, dovranno consegnare al Dirigente Delegato della Delegazione di Cosenza o all'arbitro l'elenco di 20 calciatori partecipanti alla gara.



Solo i calciatori compresi nel citato elenco potranno prendere parte alla manifestazione, secondo quanto previsto dalla Regola 3 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali.

SOSTITUZIONI

Per ogni gara sono consentite 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.

REGOLAMENTO

La partita avrà la durata di due tempi da 45' ciascuno. Si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si provvederà a designare la squadra vincente attraverso la disputa dei calci di rigore con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le Società devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di tre palloni regolamentari ciascuna.

Al termine della manifestazione si procederà alla premiazione delle società per la vittoria del Campionato di Seconda categoria nella s.s. 2022/2023.

DISCIPLINA SPORTIVA

La manifestazione non rientra nell'attività ufficiale prevista dall'art. 23 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Di Cosenza. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami corredati della richiesta di addebito della prescritta tassa, dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza entro dieci minuti dal termine della gara. Il relativo preannuncio deve essere formulato direttamente all'arbitro a fine gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà l'esclusione dalla manifestazione e la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Trattandosi di Torneo le sanzioni di squalifica a carico di calciatori per una o più giornate residue al termine della stagione sportiva 2022/2023 non si ritengono scontate nella manifestazione "Super Coppa di Seconda categoria".

I tesserati colpiti da sanzione a tempo non potranno comunque partecipare alla manifestazione.

Le eventuali sanzioni residue, irrogate nel corso del Trofeo, che non possono essere scontate nel corso della stessa manifestazione, si scontreranno dalla prima gara utile di campionato della s.s. 2022/2023.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

NORME AMMINISTRATIVE

L'organizzazione della manifestazione, è demandata alla società **F.C. SAN MANGO** che provvederà, in accordo con la Delegazione di Cosenza, all'approntamento del terreno di gioco, richiesta ordine pubblico, richiesta autoambulanza, e quant'altro si renda necessario per il corretto svolgimento della manifestazione.

3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PLAY OFF – PLAY OUT

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
PARENTI CALCIO 1978	SAN MICHELE DONNICI	A	30/04/2023 15:30	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCILLERA
REAL COSENZA	AUDACE DECOLLATURA	A	30/04/2023 15:30	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
AGID DIPIGNANO	UNIONE SPORTIVA MARANO	A	30/04/2023 15:30	106 COMUNALE "GIOVANNINO DE LUCA"	MENDICINO	VIA BASSO LA MOTTA

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D****GIRONE A - 8 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 SPORTING MONGRASSANO	AMANTEA FUTSAL	R	29/04/2023 15:00	882 C.S. SPORTIME C/5	SAN MARCO ARGENTANO	C.DA PEZZE
FOLGORE CALCIO 1990	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	R	29/04/2023 15:00	800 C.S. IL RAGNO C/5	CARIATI MARINA	VIA QUASIMODO
ICIERRE LAMEZIA C5	INGCO CETRARO CALCIO A 5	R	29/04/2023 15:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIALE MARCONI
NUOVA CELICO	NEW FUTSAL UMBRIATICO	R	29/04/2023 15:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	29/04/2023 15:00	906 FISITONIK SPORT CENTER	SAN LUCIDO	C.DA DEUDA - LOC. SPARTIFOGLIE

4. RISULTATI GARE**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - R			
AGID DIPIGNANO	- SAN MICHELE DONNICI	1 - 2	
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- UNIONE SPORTIVA MARANO	0 - 1	
CERISANO 96	- PARENTI CALCIO 1978	1 - 1	
CLETO	- REAL COSENZA	4 - 4	
F.C. SAN MANGO	- AUDACE DECOLLATURA	2 - 2	
FALCHI ROSSI FALCONARA	- KOMUNICANDO IKST	1 - 4	

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
(1) ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- NUOVA CELICO	4 - 6	
C5 SPORTING MONGRASSANO	- FOLGORE CALCIO 1990	9 - 7	
(1) E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- ICIERRE LAMEZIA C5	8 - 14	
INGCO CETRARO CALCIO A 5	- AMANTEA FUTSAL	3 - 2	
NEW FUTSAL UMBRIATICO	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	2 - 3	

(1) - disputata il 22/04/2023

5. GIUSTIZIA SPORTIVA**Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 26.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 4/2023**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DE NAPOLI EMMANUEL (AGID DIPIGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GYIMAH GABRIEL KWAKO (UNIONE SPORTIVA MARANO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRECO ALESSIO	(AGID DIPIGNANO)	CENNERAZZO SIMONE	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)
---------------	------------------	-------------------	-------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAGNO MICHELE	(CERISANO 96)
---------------	---------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGNOTTA ALESSANDRO	(FALCHI ROSSI FALCONARA)	GARRUBBA MATTEO	(SAN MICHELE DONNICI)
---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

PANUCCI GIANMARCO	(AGID DIPIGNANO)
-------------------	------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

DE CICCIO DOMENICO	(AGID DIPIGNANO)
--------------------	------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

FALBO ANDREA	(CEEP VILLAGGIO EUROPA)	PANZA FRANCESCO	(CERISANO 96)
CHILELLI DANIELE	(FALCHI ROSSI FALCONARA)	GUAGLIARDI ANTONELLO	(REAL COSENZA)
VIZZA FRANCESCO	(SAN MICHELE DONNICI)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO PIERSANTO	(AGID DIPIGNANO)	BEVILACQUA MASSIMO	(CERISANO 96)
IACONETTI MARIO	(CERISANO 96)	LO PAPE MOMAR	(UNIONE SPORTIVA MARANO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

METE ALESSIO	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
--------------	-----------------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

FOLINO FRANCESCO	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)
------------------	-----------------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 4/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 NEW FUTSAL UMBRIATICO

DIFFIDA per avere propri giocatori, a fine gara, dato luogo ad una rissa con calciatori della squadra avversaria e per avere propri sostenitori, a fine gara, fatto ingresso abusivamente sul terreno di giuoco al fine di partecipare ad una rissa contro i calciatori della squadra avversaria.



€ 140,00 INGCO CETRARO CALCIO A 5

Per aver fatto esplodere più volte dei petardi e per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti della squadra avversaria, e per aver un proprio sostenitore colpito con una sigaretta un dirigente della società avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SACCHETTA FRANCESCO (NEW FUTSAL UMBRIATICO)

per aver procurato una rissa contro i calciatori della squadra avversaria

BRUSCO DAVIDE (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

per condotta violenta nei confronti di un avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASSARO FRANCESCO (C5 SPORTING MONGRASSANO)

GENTILE PASQUALE

(FOLGORE CALCIO 1990)

RUSSO ANTONIO (FOLGORE CALCIO 1990)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENTILE PASQUALE (FOLGORE CALCIO 1990)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERA ALDO (AMANTEA FUTSAL)

LABONIA SANTO

(FOLGORE CALCIO 1990)

AMMONIZIONE (III INFR)

FILICE GUERINO (AMANTEA FUTSAL)

SBARRA ALESSIO

(INGCO CETRARO CALCIO A 5)

SACCHETTA FRANCESCO (NEW FUTSAL UMBRIATICO)

NESCI MATTIA

(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

OCCHIUZZI SALVATORE (INGCO CETRARO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (I INFR)

MIDAGLIA ALESSANDRO (INGCO CETRARO CALCIO A 5)

RAMUNDO MARCO

(INGCO CETRARO CALCIO A 5)

VATTIMO MATTEO (INGCO CETRARO CALCIO A 5)

LIOTTI LUIGI PIO

(NEW FUTSAL UMBRIATICO)

BRUNO LUCA (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

BRUSCO IVAN

(SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/05/2023.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
 - vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
 - ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
 - valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2023/2024**:

- 1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 2) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali

operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della

Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d'appello **ed alla Corte sportiva d'appello nazionale.**

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d'appello;
 - d) alla Corte sportiva d'appello nazionale;**
 - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;

- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
 - e) i provvedimenti impugnati;
 - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
 - g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.
4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.
5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
- a) registro generale dei procedimenti;
 - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
 - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
 - d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art. 7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico-operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"
3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.
3. **In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

Fino alla conclusione della stagione sportiva **2022-2023**, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 16 e 52 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione	ART. 16 Decadenza e revoca della affiliazione
1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della	1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale; b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale. Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.	6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda. 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
--	---